



Corte VI
F-5972/2026

Sentenza del 9 settembre 2026

Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Susanne Genner;
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____, nata il (...),
Somalia,
rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM del 21 agosto 2026 / N (...).

Visto che:

il 28 aprile 2026, la ricorrente è entrata illegalmente in Italia,

l'8 giugno 2026, giunta in Svizzera, ha depositato una domanda d'asilo,

il 10 giugno 2026, terminata l'istruzione del caso, la SEM ha chiesto all'Italia di prendere in carico la ricorrente,

il 21 agosto 2026, senza risposta dalle autorità italiane, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento della ricorrente in Italia (decisione NEM),

il 21 agosto 2026, rappresentata da SOS Ticino – Caritas Svizzera, la ricorrente ha ricevuto la decisione,

il 27 agosto 2026, tramite il suo rappresentante, ha adito questo Tribunale chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiede che esso sia accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruzione,

il 28 agosto 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1, 52 e 63 cpv. 4 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),

siccome la domanda d'asilo in Svizzera è stata registrata l'8 giugno 2026, ossia prima del 12 giugno 2026, è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD III)

che si applica, sul piano sostanziale, alla fattispecie per la determinazione dello Stato membro competente, e non il regolamento (UE) n. 2024/1351 (RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83, 84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025),

la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù del RD III, l'esecuzione della procedura d'asilo nonché dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi): se individua un altro Stato responsabile, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente (capo III, artt. 7 a 15 RD III) è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente non trova applicazione; in particolare, se il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in arrivo da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, esso è competente per l'esame della domanda d'asilo (art. 13 par. 1 RD III),

in concreto, consultando Eurodac (rilevamento delle impronte digitali), la SEM ha accertato che, il 28 aprile 2026, la ricorrente è entrata illegalmente in Italia; di conseguenza, il 10 giugno 2026, la SEM ha richiesto alle autorità italiane di prendere in carico la ricorrente in base all'art. 13 par. 1 RD III; quest'ultime non hanno ritenuto di dovere ottenere dalla SEM ulteriori informazioni, limitandosi in effetti a non rispondere alla domanda di presa in carico entro due mesi dal suo ricevimento ("*mancata risposta*"), ciò che equivale all'accettazione della medesima, da cui la competenza dell'Italia a prendere in carico la ricorrente (artt. 13 par. 1 e 22 par. 1 e 7 RD III),

per opporsi al suo trasferimento la ricorrente sostiene, in breve, che i suoi diritti di richiedente l'asilo non sarebbero sufficientemente garantiti in Italia,

ora, è riconosciuto che in Italia non vi sono attualmente carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. sentenze del TAF F-4468/2026 del 7 luglio 2026, F-9253/2025 del 21 gennaio 2026, F-3480/2022 del 30 agosto 2022, F-3290/2022 del 5 agosto 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 che differenzia tra casi di "presa in carico", come in concreto, e "ripresa in carico"; AIDA, Country Report: Italy, 2025

Update, *passim*); questo significa che spetta alla ricorrente sfruttare i mezzi giuridici disponibili in Italia per far valere il suo preteso diritto all'asilo; così, malgrado gli argomenti del ricorso, il trasferimento è possibile,

come ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che osterebbero al suo trasferimento, la ricorrente avanza il suo stato di salute psicosomatico e la sua vulnerabilità (cfr. ricorso, pag. 6); in proposito, la decisione impugnata, a cui si può senz'altro rinviare, espone in modo chiaro e dettagliato i disturbi somatici e psichici che la ricorrente ha (avuto), nonché la normativa italiana che le riconosce, come donna sola, la qualità di persona vulnerabile con l'accesso garantito all'assistenza sanitaria; in quest'ottica, il trasferimento in Italia, che dispone di strutture sanitarie capaci di fornire un'adeguata presa in carico dei problemi di salute della ricorrente e alle quali potrà, al più tardi in caso d'urgenza, accedere dopo l'inoltro di una domanda d'asilo, non può essere reputato suscettibile di esporla ad un rischio reale di subire un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera/GC, 57467/15, § 121 e segg., che riafferma quanto stabilito nella sentenza Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, GC, n. 41738/10, §§ 180 a 193); si aggiunga ancora che l'allegazione di essere stata "*vittima di un matrimonio forzato e di mutilazione genitale*" (ricorso, pag. 6) non è atta ad influire sul trasferimento, tanto più "*in assenza di patologia ginecologica*" (rapporto ... del 6.7.2026); così, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea la SEM e al contrario di quanto pretende la ricorrente, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), volendo ammettere che questo Tribunale abbia ancora il potere di esaminare questa questione in virtù del RAMM,

si deve ancora sottolineare che la SEM valuterà in modo definitivo se la ricorrente può essere ricondotta in Italia, in funzione del suo stato di salute, poco prima del trasferimento, informando ad ogni modo le autorità italiane sulla sua situazione medica e sui trattamenti di cui necessita,

alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza dell'Italia (art. 106 cpv. 1 LAsi),

in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Italia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

visto l'esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),

la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto,

la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.

Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Basil Cupa

Dario Quirici

Data di spedizione: